

Ascit S.p.A.

e

[●]

Schema di accordo quadro

ex art 54 co 4 lett.b Dlgs 50/2016

Gara:

CIG:

Sommario

PARTE I: DIPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	3
Articolo 2 (Oggetto dell'accordo quadro).....	4
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	4
Articolo 4 (Proroga Tecnica).....	5
Articolo 6 (Personale).....	5
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	5
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio).....	6
Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)	6
PARTE II: SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE	6
Articolo 10 (Modalità di esecuzione del contratto).....	6
Art. 11 (Garanzia).....	7
Articolo 12 (Verifiche e controlli sui servizi).....	8
Articolo 13 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	8
PARTE III: VICENDE CONTRATTUALI	8
Articolo 14 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)	8
Articolo 15 (Subappalto)	8
Articolo 16 (Inadempimenti e penali).....	9
Articolo 17 (Risoluzione)	9
Articolo 18 (Recesso)	10
Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)	11
Articolo 20 (Cessione del credito)	11
Articolo 21 (Invalidità parziale).....	11
Articolo 22 (Responsabilità dell'Appaltatore)	11
PARTE IV: DISCIPLINA ECONOMICA	11
Articolo 23 (Corrispettivo)	11
Articolo 24 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	12
Articolo 25 (Cauzione Definitiva)	14
PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art. 26 (Clausola codice etico)	14
Articolo 27 (Domicilio contrattuale).....	15
Articolo 28 (Riservatezza).....	15
Articolo 29 (Trattamento dei dati personali).....	15
Articolo 30 (Foro competente)	16
Articolo 31 (Interpretazione del presente contratto)	16
Articolo 32 (Norme di rinvio).....	16

Il presente Accordo Quadro (l'“Accordo”) è stipulato in data [●].[●].201[●]

Tra

Ascit S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Capannori (LU), Loc. Lammari, Via San Cristoforo, n. 82, capitale sociale € 557.062,40 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 01052230461, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “Ascit” o la “Committente”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “Appaltatore”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente Parti

PARTE I: DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 Ascit S.p.A. ha, con Delibera del RUP del [●]/[●]/[●], inserito la Ditta [●] nella graduatoria di Accordo Quadro per l'affidamento del servizio [●]. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.

1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.3 L'Appaltatore ha piena cognizione ed accetta senza riserva alcuna che:

- a) il presente Accordo Quadro è stipulato, per ciascun lotto, con **nr. [●]** Operatori economici ai sensi dell'art. 54 c.4 lettera b) del D.Lgs 50/2016;
- b) che pertanto il presente Accordo fissa tutte le condizioni per l'aggiudicazione dei singoli affidamenti specifici che avviene in base a criteri oggettivi indicati nel presente documento;
- c) che l'affidamento avviene in parte senza la riapertura del confronto concorrenziale ed in parte con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro.

1.4 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.5 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato [●]

Allegato [●]

Allegato [●]

Articolo 2 (Oggetto dell'accordo quadro)

2.1 Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la fornitura, mediante accordo quadro ex art 54 co4 Dlgs 50/2016, di ricambi originali, di primo impianto e/o equivalenti;

2.2 L'Accordo Quadro è stipulato fino a nr. 2 operatori economici ai sensi dell'art. 54 c.4 lettera b) con riapertura parziale del confronto competitivo tra i due soggetti. Più specificatamente:

a) si procederà senza la riapertura del confronto competitivo [●]

b) si procederà con la riapertura del confronto competitivo [●]

2.3 Nel caso in cui l'accordo Quadro sia stipulato con un unico Operatore economico, in quanto all'esito delle operazioni di gara risulti un unico aggiudicatario e la Committente si sia avvalsa della facoltà di aggiudicare, i singoli affidamenti avverranno con la seguente modalità: l'Appaltatore su richiesta della stazione Appaltante deve emettere specifico preventivo di spesa che è sottoposto ad approvazione della Stessa.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 24 (*Ventiquattro*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna prestazione all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo. L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 7 (*sette*) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Ascit S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.

b) Ascit S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Ascit- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore; Nella ipotesi c) il contratto è risolto di diritto. Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Accordo è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

3.4 Ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 il contratto può essere modificato, senza l'espletamento di una nuova procedura di affidamento, per sottoporre il prezzo ad adeguamento ISTAT.

Articolo 4 (Proroga Tecnica)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Ascit S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario. La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Ascit S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio/esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di (6) mesi.

Articolo 6 (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti sono concordi nel riconoscere che, per il presente affidamento, non sussistono rischi da interferenza poiché trattasi di mera fornitura (oppure indicare il motivo oggettivo per cui non sussistono rischi da interferenza).

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig./Dott. [●] Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Ascit S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. _____ Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Ascit si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II: SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10 (Modalità di esecuzione del contratto)

- RICAMBIO ORIGINALE: Per ricambi originali si intendono, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1400/2002 e n. 461/2010, pezzi di ricambio "la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal Costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti dalla medesima linea di produzione di detti componenti". Ai ricambi originali appartengono i pezzi di ricambio contenuti in imballi originali del Costruttore del veicolo identificati con i riferimenti del costruttore del veicolo.

- RICAMBIO DI PRIMO IMPIANTO: Si intendono per ricambi di primo impianto quei ricambi che hanno i seguenti requisiti: - Sono classificati con uno specifico "codice catalogo" da parte della Casa Costruttrice del veicolo e sono da quest'ultima montati sul mezzo nella fase di produzione e/o omologazione; - garantiscono la medesima qualità e durata del ricambio originale e rispetto al quale posseggono le stesse caratteristiche; - sono consegnati in imballi con l'indicazione del marchio e del codice catalogo identificativo, applicati all'origine da parte della Casa Produttrice ed il riferimento del codice catalogo originale applicato. Per tali parti di ricambio inoltre è richiesto in sede di fornitura, oltre al codice identificativo originale, il codice identificativo del ricambio di primo impianto, l'indicazione di marca e modello, il n. di serie (dove previsto);

- RICAMBIO EQUIVALENTE: Per ricambi equivalenti agli originali si intendono, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1400/2002 n. 461/2010, pezzi di ricambio "fabbricati da qualsiasi impresa che

possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio dei veicoli in questione".

Ascit S.p.A. richiede al fornitore di presentare, contestualmente alla consegna del ricambio la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione e quella relativa alla certificazione del processo di qualità ISO 9001.

10.1 Controllo sui ricambi: Ascit S.p.A. si riserva il diritto, nel corso dell'intervento, di inviare presso l'Appaltatore, proprio personale incaricato ad effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni fase (stato avanzamento lavori, qualità dei materiali e ricambi utilizzati, ecc.). L'azione del personale incaricato alla verifica delle lavorazioni non esime l'Appaltatore dalle responsabilità che possono derivare ancorché, vengano riscontrati inconvenienti o difetti successivamente. Ascit S.p.A., valutati i risultati del collaudo effettuato dal proprio personale incaricato ai controlli contesta all'Appaltatore, tramite PEC all'indirizzo di cui al successivo art. 28 gli interventi effettuati quali, a titolo d'esempio: a) forniture di ricambi diversi da quelli dichiarati:

Per quanto riguarda la fornitura di ricambi diversi da quelli dichiarati, Ascit S.p.A. oltre che a non riconoscere le prestazioni eseguite, si riserva la facoltà di attivare, previa eventuale diffida alla regolarizzazione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17 dello schema di Accordo quadro.

10.2 Modalità operative e disposizioni sugli ordini: Tutte le forniture da eseguirsi devono essere richieste all'Appaltatore tramite richiesta scritta da parte del Responsabile parco mezzi o suo delegato; tale richiesta deve contenere la descrizione particolareggiata della necessità. Ascit S.p.A. non provvede alla remunerazione di servizi effettuati, in assenza di detta richiesta scritta.

10.3 Termini di consegna: L'Appaltatore si assume l'obbligo di fornire, nei termini indicati, la prestazione richiesta secondo le seguenti modalità:

a) richieste ordinarie: sono quelle relative alle forniture necessarie per effettuare lavori di sostituzione che non richiedono particolare rapidità di intervento. Per queste richieste, il tempo massimo di consegna della realizzazione della prestazione è di 24 ore dal ricevimento dell'ordine stesso, salvo complicazioni, che dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile del parco mezzi o suo delegato.

b) richieste urgenti: sono quelle relative alle forniture che richiedono particolare rapidità di intervento. Per queste richieste, il tempo massimo di consegna del ricambio è di 2 ore dal ricevimento dell'ordine stesso.

L'ordine può essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al più presto per iscritto. Nel caso in cui il ricambio non venga consegnato nei tempi prefissati, all'Appaltatore sono applicate le penalità di cui al successivo art. 16 del presente Accordo Quadro.

10.4 Formulazione del DDT: Alla consegna ricambio, l'Appaltatore deve tassativamente rilasciare apposita bolla di accompagnamento, debitamente compilata in tutte le sue parti. In particolare tale documento deve contenere: a) data di consegna del ricambio; b) l'elenco dettagliato dei ricambi consegnati. Tale bolla deve essere firmata, per presa visione, dall'incaricato di Ascit S.p.A. al momento del ritiro dell'automezzo riparato; tale firma non comporta l'accettazione degli interventi effettuati che saranno oggetto di successiva verifica.

Art. 11 (Garanzia)

11.1 L'Appaltatore deve fornire la garanzia sul funzionamento dei ricambi per un periodo 6 mesi. Nel caso in cui il guasto, si riscontri nelle "parti sostanziali e/o funzionali" del bene fornito, l'Appaltatore si obbliga all'immediata sostituzione.

11.2 L'Appaltatore esegue la sostituzione dei materiali difettosi entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, via PEC di riscontro da parte del Responsabile del Parco mezzi di Ascit S.p.A. o suo incaricato.

Articolo 12 (Verifiche e controlli sui servizi)

12.1 Ascit S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza. Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 13 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

13.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Ascit S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente. Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III: VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 14 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

14.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 15 (Subappalto)

15.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto (OPPURE IN ALTERNATIVA) l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati: Descrizione prestazione Quota % Subappaltatori (indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale).

15.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che: a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. [●], solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore); b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

15.3 L'Appaltatore si obbliga a: 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

prestazioni; 2) trasmettere alla Committente: , al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16; , una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); , copia autentica del contratto; , la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

15.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16 (Inadempimenti e penali)

16.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

16.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Ascit si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) Mancato rispetto delle tempistiche per richieste ordinarie di cui all'art. 10.4 lett. a) € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- b) Mancato rispetto delle tempistiche per richieste urgenti di cui all'art. 10.4 lett. lett. b) € 15,00 per ogni ora di ritardo;
- c) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).

16.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Ascit S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

16.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Ascit S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

16.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

16.6 E' facoltà di Ascit S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 17 (Risoluzione)

17.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Ascit S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) Applicazione delle penali di cui all'art.16 per 5 volte nell'arco di 12 mesi;
- b) In caso di non corrispondenza fra quanto fatturato e quanto realmente eseguito.

- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
- e) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- f) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- g) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- h) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 19 e 20 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- i) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- j) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Ascit S.p.A.;
- k) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- l) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Ascit S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- m) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria
- n) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- o) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- p) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- q) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

17.2 In ogni caso di risoluzione Ascit S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

17.3 Ascit S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

17.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 18 (Recesso)

18.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Ascit S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

18.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)

19.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

19.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 20 (Cessione del credito)

20.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 21 (Invalidità parziale)

21.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 22 (Responsabilità dell'Appaltatore)

22.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Ascit S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Ascit S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Ascit S.p.A. di Capannori (LU) .

22.2 Eventuali sanzioni che Ascit S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo. In tal caso Ascit S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa da parte di Ascit S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

22.3 Ascit S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Ascit.

PARTE IV: DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 23 (Corrispettivo)

23.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Ascit riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi:

- in caso di intervento senza riapertura del confronto competitivo, il prezzo da questi offerto in sede di gara e derivante dall'applicazione del ribasso unico percentuale ai prezzi posti a base di gara (vd. Allegato 4);
- in caso di intervento con riapertura del confronto competitivo, il prezzo da questi offerto ad esito della procedura competitiva.

Articolo 24 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

24.1 Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Ascit S.p.A., in formato pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.ascit.it. L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): [●]. La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Ascit S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento. La fattura, emessa mensilmente, relativa ai lavori eseguiti autorizzati, oltre che a contenere dati e numeri previsti dalla legge vigente, dovrà riportare i seguenti dati:

- a) riferimento numero d'ordine di Ascit S.p.A. e numero di CIG;
- b) riferimento numero della bolla di accompagnamento inerente ai mezzi riparati;
- c) quantità del prodotto/ricambio utilizzato e codice del costruttore del veicolo, in caso di ricambio di primo impianto o equivalente, oltre al codice del produttore del veicolo dovrà essere riportato il codice del produttore del ricambio;
- d) descrizione della lavorazione effettuata;
- e) prezzo unitario di listino ricambi del costruttore del veicolo;
- g) ore di manodopera utilizzate e costo orario;
- h) sconto praticato sui ricambi;
- i) prezzo al netto dello sconto praticato. Accertata la corrispondenza dei dati fra la fattura (che deve contenere tutte le indicazioni sopra citate), ordine aziendale e bolla di accompagnamento, sarà cura di Ascit S.p.A. liquidare la fattura emessa.

24.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 24.6.

24.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____; -

(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;
Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;
CCNL applicato: _____;

24.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale. Ascit S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

24.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- la prima rata pari a 1/3 dell'importo complessivo del triennio di validità del contratto è fatturata al 12 mese dalla stipula o dal provvedimento di esecuzione anticipata se presente, la seconda rata dopo 24 mesi, al terza dopo 36 mesi. Il pagamento avviene nei termini indicati al punto 24.2.

24.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) . Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo: a) comunica a Ascit S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

c) si obbliga a comunicare a Ascit S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010; e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Ascit S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

24.7 È facoltà di Ascit S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Ascit S.p.A.. 24.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: [●].

Articolo 25 (Cauzione Definitiva)

25.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Ascit S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●]) Ascit S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Ascit senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Ascit S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Ascit sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Ascit S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

25.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

25.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

25.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

25.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 (Clausola codice etico)

26.1 L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società; - non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati; - impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001; - di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili; - di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); - non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs 231/01 a carico di Ascit S.p.A., nonché comportamenti che,

sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

26.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Ascit S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 27 (Domicilio contrattuale)

28.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a: [●]

Per l'Appaltatore a: Ascit S.p.A. Via San Cristoforo, 82 53013 Capannori (LU) c.a. DEC c.a. Telefax: Telefax: PEC: protocollo@pec.ascit.it PEC: Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati. Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 28 (Riservatezza)

29.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

29.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra. Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto. A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti: - per la Committente: [●] ; -per l'Appaltatore: Sig. [●].

29.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Ascit prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

29.4 Per l'inadempimento degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 29 (Trattamento dei dati personali)

30.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Articolo 30 (Foro competente)

31.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Lucca.

Articolo 31 (Interpretazione del presente contratto)

32.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

32.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

32.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 32 (Norme di rinvio)

33.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia. Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Ascit S.p.A.
Direttore Generale

Roger Bizzarri

Per l'Appaltatore
[●] (carica)

[●] (nome)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 6 (Personale), 10 (Modalità di esecuzione del contratto), 16 (penali), 17 (risoluzione del contratto), 18 (recesso), 19 (divieto di cessione del contratto), 20 (cessione del credito), 24 (Pagamenti), 31 (Foro competente).

Per l'Appaltatore [●] (carica) [●] (nome)